

N. R.G. 3428/2018



Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3428/2018

tra



ATTORE/I

e

UBI BANCA SPA

CONVENUTO/I

Il Giudice, dr.ssa Elisabetta Bernardel,
all'esito dell'udienza cartolare del 30.11.2021;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti per la discussione figurata;
si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice

dott. Elisabetta Bernardel






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA


nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3428/2018** promossa da:



ATTORE

contro

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (p.iva 03053920165), in persona del



CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 30.11.2021 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice, a seguito di discussione figurata, decideva la causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la [redacted] conveniva la Unione di Banche Italiane s.p.a., (di seguito UBI Banca) deducendo di aver intrattenuto con la stessa, a decorrere dal 1999 rapporto di c/c n. 6532/10075, con annessa apertura di credito, sprovvisto di idonea sottoscrizione da parte dell'istituto di credito ed assumendo la invalidità dei documenti di sintesi prodotti dalla Banca a seguito di richiesta *ex art.* 119 TUB. Deduceva inoltre che l'istituto di credito avesse illegittimamente applicato spese, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, nonché i c.d. giorni valuta e tassi usurari. In merito all'affidamento, deduceva che la Banca avesse posto in essere comportamenti contrari a buona fede, avendo, dapprima, consentito al cliente di usufruire di fatto di uno scoperto di c/c, stabilmente e



costantemente per una durata di oltre dieci anni, senza alcuna indicazione dei tassi c.d. extrafido, senza richiedere, per tutta la durata del rapporto, un rientro del cliente dallo scoperto di c/c, per poi segnalare alla Centrale Rischi la soglia di affidamento. Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida ed inefficace, ogni applicazione operata dalla UBI Banca S.p.A. sul conto corrente di corrispondenza n. 6532/10075; accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi pattuizione contrattuale riferibile al rapporto in contestazione e la nullità e/o in subordine l'invalidità a titolo di nullità parziale di ogni contratto riferibile al conto corrente di corrispondenza n. 6532/10075 intestato alla [REDACTED]; conseguentemente accertare e dichiarare la violazione da parte della UBI Banca S.p.A. dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt. 1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti della [REDACTED] nonché degli artt. 1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs. 385/93 (TU Bancario), della legge 154/92 (norme sulla trasparenza bancaria), della legge 108/96 (legge antiusura); accertare e dichiarare nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido ed inefficace, ogni addebito operato dalla UBI Banca S.p.A. sul conto corrente di corrispondenza n. 6532/10075 intestato alla [REDACTED] dichiarando altresì non dovute dalla le somme risultanti dai saldi predisposti dall'istituto bancario; accertare e dichiarare il TEG (tasso effettivo globale) applicato dalla UBI Banca S.p.A. sul conto corrente di corrispondenza n. 6532/10075 intestato alla [REDACTED] S.r.l.; accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale TEG, ai sensi e secondo i parametri di cui alla legge 108/96; dichiarare, infine, non dovuto dalla [REDACTED] alla UBI Banca S.p.A. alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sui conti in contestazione di interessi usurari ex legge 108/96 e norme dipendenti; per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità totale e/o parziale dei contratti di conto corrente *inter partes*, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte con il presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati sul conto corrente; accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti; dichiarare l'effettivo saldo finale del conto corrente di corrispondenza n. 6532/10075 intestato alla [REDACTED] nella misura di almeno €. 25.000,00 a credito dell'attrice, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche all'esito di CTU; condannando, per l'effetto, la Ubi Banca S.p.A., a rettificare nel senso risultante dall'esito del giudizio, il saldo del conto corrente n. 6532/10075 e, in caso di chiusura del conto (ovvero di illegittimo passaggio a sofferenza del medesimo) al pagamento delle somme che dovessero risultare dovute accertando il minore saldo debitore rispetto a quello risultante dagli estratti conto della banca; ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o in ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata e dichiarata secondo le conclusioni che precedono e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale; ovvero, in via ulteriormente gradata e sussidiaria, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; il tutto, oltre gli interessi creditorî al tasso previsto dall'art.117, co.7, lett.a) del D.Lgs.n. 385/93 ovvero, in subordine, al tasso



legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo; in ogni caso condannare la UBI Banca S.p.A. al pagamento in favore della [REDACTED] a titolo di risarcimento danni riferiti alla consegna da parte della Banca convenuta di documentazione “singolare” nel senso indicato in atti e per la violazione da parte della convenuta degli obblighi di correttezza e buona fede il tutto nella misura di almeno €. 75.000,00 od altra somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi secondo equità e con particolare rigore, stante la gravità della violazione compiuta dalla Banca; in ogni caso condannarsi la UBI Banca S.p.A. ex art. 96 c.p.c. anche per essersi sottratta al tentativo obbligatorio di mediazione con conseguente pagamento in favore dell’attrice della somma di €. 10.000,00 ovvero nella misura diversa, maggiore o minore che sarà reputata dal Giudicante anche secondo equità; con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Con comparsa di risposta depositata il 20.6.2018 si costituiva la UBI Banca s.p.a. eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza, l’intervenuta prescrizione afferente le c.d. rimesse solutorie e comunque l’inammissibilità della domanda, essendo il rapporto di conto corrente ancora in essere. Nel merito deduceva l’infondatezza delle doglianze attoree, avendo provveduto ad inserire nel contratto tutte le clausole indicative dei tassi e di aver comunicato al cliente le modifiche intervenute negli anni, ai sensi dell’art. 118 TUB. Contestava poi l’eccezione di nullità per carenza di sottoscrizione della Banca, sulla scorta delle recenti pronunce della Suprema Corte ed affermava la corretta applicazione delle condizioni, debitamente pattuite, quali interessi e commissioni di massimo scoperto. Contestava inoltre l’eccezione afferente l’illegittima applicazione di tassi usurari e deduceva di aver osservato comportamenti conformi a buona fede per l’intera durata del rapporto. Si opponeva inoltre alla richiesta CTU in quanto esplorativa e concludeva chiedendo, accertare e dichiarare la prescrizione delle domande e dell’azione, la assoluta nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, l’improponibilità, l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza di tutte le deduzioni e richieste formulate dalla controparte; rigettare le domande promosse nei confronti della Banca; in ogni caso, accertare e dichiarare la prescrizione decennale delle domande di ripetizione per il decennio anteriore alla notifica della citazione e la natura solutoria delle parte delle rimesse operate dal correntista sui rapporti intrattenuti, anche laddove assistite da fido di fatto e di invalidità delle aperture di credito concesse alla correntista; dichiarare l’improponibilità, l’improcedibilità e l’inammissibilità delle domande per l’assenza dei presupposti, delle condizioni, dei diritti vantati e delle azioni proposte nei confronti della UBI Banca anche perché alla data della notifica della citazione il conto era ancora aperto e, comunque, rigettare nel merito ogni domanda, a qualunque titolo formulata da parte attrice ed ogni richiesta di condanna formulata nel presente giudizio, accertando gli eventuali crediti della Banca per tutti i rapporti intrattenuti con la correntista e procedere alla eventuale ripetizione ed alla compensazione, anche impropria, sino ai corrispondenti importi così come risultanti dall’eventuale ricalcolo. Il tutto con vittoria di spese.

Concessi i termini di cui all’art. 183, co. 6 c.p.c. questo Giudice, medio tempore



subentrato al precedente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione figurata all'udienza del 30.11.2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla scorta del principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. civ. n. 363/2019), la presente controversia viene decisa in ordine alla ritenuta inammissibilità delle domande attoree, risultando, il rapporto, ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio.

Occorre infatti premettere che parte attrice ha esperito azione di accertamento della nullità del contratto e delle condizioni applicate, funzionalmente connessa ad una domanda di ripetizione, e conseguente condanna per comportamenti contrari a buona fede dell'istituto bancario. Così qualificate, le domande spiegate, occorre altresì osservare che dalle conclusioni rassegnate dalla parte attrice nello stesso atto di citazione è possibile evincere che il conto corrente n. 6532/10075 fosse ancora in essere al momento della introduzione del presente giudizio; circostanza eccepita dalla convenuta e confermata nei successivi scritti difensivi dalla [REDACTED] v. memoria ex n. 1 art. 183, co. 6 c.p.c.).

Di guisa che la domanda di ripetizione deve ritenersi preclusa “*in costanza di rapporto di apertura di credito*” (Cass. civ. n. 798/2013).

Si osserva infatti che, solo a seguito della chiusura del rapporto si potrebbe parlare di pagamento indebito da parte del cliente, integrandosi solo in tale momento il fondamentale elemento costitutivo dell'azione di ripetizione, ravvisabile nel “pagamento” che si assume indebito. Può dunque parlarsi di pagamento solo dopo che, conclusosi il rapporto, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti, e perciò da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.

Appare altresì inammissibile la domanda di accertamento concernente l'illegittima applicazione delle clausole di pattuizione degli interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto, di applicazione di tassi ultra legali, nonché dei c.d. giorni valuta e di ulteriori spese non dovute.

Difatti, sebbene codesto Giudice non ignori la recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui, anche in ipotesi di rigetto della domanda di ripetizione, sarebbe pur sempre ammissibile la domanda di mero accertamento (Cass. civ. n. 21646/2018), tale approdo non appare condivisibile.

Si ritiene infatti di aderire all'orientamento, invalso anche presso codesto Tribunale (sent. 2993/2016 dott. Sabatino; n. 756/2018 dott. Pugliese), oltre che presso numerose



Corti di Merito (Tribunale di Monza, n. 171/2016; Tribunale de l'Aquila n. 533/2018 dott. Ferrari), secondo cui la censura di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di condanna debba estendersi anche alla presupposta domanda di accertamento della nullità di alcune clausole applicate al conto oggetto di lite, ovvero della illegittima applicazione di condizioni, come quelle denunciate da parte attrice, trattandosi di una domanda non autonoma, ma strettamente connessa a quella consequenziale, volta, appunto, ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente pagate alla banca.

Si ritiene infatti che siffatta esclusione, in caso di conto ancora in essere, si fondi sul principio secondo cui *“la tutela giurisdizionale è tutela dei diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti (quale è anche un contratto) possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge, possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (...). Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto dell'accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza. Analogamente nel nostro sistema processuale non sono ammissibili questioni di interpretazione di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto”* (Cass. Civ. 20 dicembre 2006).

Orbene, dalla stessa formulazione delle conclusioni dell'atto di citazione, si evince chiaramente la funzionalità e dipendenza delle domande di mero accertamento, afferenti sia l'illegittima applicazione delle predette condizioni che del saldo dare avere, con la domanda di ripetizione. Ciò risulta evidente dalla formulazione congiunta delle varie domande, le quali sono di volta in volta legate dalla locuzione *“conseguentemente”* e *“per l'effetto”*, che porta dunque ad escludere un interesse autonomo della parte attrice al mero accertamento.

Pertanto, rilevato che il rapporto di conto corrente, al momento della notifica dell'atto di citazione risultava ancora in essere, va dichiarata inammissibile la domanda restitutoria, atteso che, come già detto, di pagamento in senso proprio può parlarsi solo dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto, la Banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale. Tale effetto si estende, come visto, anche alle domande cd. presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della illegittimità delle condizioni praticate, atteso che l'esame di queste ultime e l'interesse ad esse sotteso non può essere isolato e non può prescindere dalla richiesta restitutoria, essendo la domanda di accertamento strumentale all'accoglimento della domanda di condanna.

La declaratoria di inammissibilità delle suddette domande non può che determinare l'inammissibilità anche della domanda risarcitoria, costituendo, l'accertamento richiesto, il presupposto necessario della stessa.

In conclusione, le domande attoree vanno dichiarate inammissibili.



Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 37/2018, tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara inammissibili le domande proposte dalla [REDACTED] nei confronti di UBI Banca s.p.a.;
2. Condanna la [REDACTED] alla refusione delle spese processuali in favore della UBI Banca s.p.a. che liquida in € 7.795,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.

Santa Maria Capua Vetere, 30.11.2021

Il Giudice

Dott. Elisabetta Bernardel

